



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 12.11.2020

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice») ed è finalizzato al migliore utilizzo e alla valorizzazione delle professionalità interne all'ente, con conseguenti minori costi per incarichi a soggetti esterni.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
3. I compensi di cui al presente regolamento possono essere ripartiti solamente tra i soggetti cui siano stati affidati formalmente gli incarichi per lo svolgimento delle attività sopra indicate, con provvedimento del responsabile di servizio, secondo quanto previsto dal successivo art. 4. Lo stesso responsabile di servizio verifica ed attesta formalmente, prima della liquidazione dei compensi in argomento, il regolare svolgimento delle attività, il raggiungimento degli obiettivi fissati ed il rispetto dei vincoli dettati dal presente regolamento.
4. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
5. Negli appalti di lavori di manutenzione gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti solo in presenza di interventi contrassegnati da elevata complessità. La particolare complessità dei lavori di manutenzione si riscontra in presenza delle seguenti condizioni alternative:
 - a. progettazione definitiva;
 - b. inserimento dell'intervento nel Piano triennale delle opere pubbliche.Possono, altresì, essere incentivati anche lavori di manutenzione non inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche ove il responsabile del servizio ne dichiara motivatamente la particolare complessità.
6. Negli appalti di servizi e forniture, sempre che siano inseriti nel Programma biennale di acquisti e forniture, gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti al ricorrere delle seguenti condizioni alternative in presenza delle quali il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal responsabile del procedimento (riferimento linee guida Anac n. 3/2016):
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche una somma non superiore al 2 %, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, e comunque per importi a base di gara superiori ad € 40.000,00, Iva esclusa, e compresi gli oneri per la sicurezza.

2. In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

LAVORI:

- da 40.000 euro fino a 350.000 euro: 2%
- da 350.000 euro fino a 1.000.000 euro: 1,6 %
- da 1.000.000 euro fino alla soglia comunitaria: 1,4 %
- superiori alla soglia comunitaria: 1 %

FORNITURE E SERVIZI:

- fino a 500.000 se ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 comma 7 2 %
- fino a 1.000.000 euro: 1,6 %
- superiori a 1.000.000 euro: 1,2 %

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico della spesa relativa al lavoro, servizio o fornitura, tanto se finanziate con la parte corrente del bilancio, quanto se finanziate con risorse destinate ad investimenti.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
6. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 3 - Ripartizione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi di:
 - oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione;
 - contributi INAIL;
 - Irap.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento (Rup) e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le attività previste dall'art. 113 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
4. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo lordo della perizia di variante e suppletiva.
5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,

iscritto ad un apposito e separato fondo per l'innovazione), viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti disciplinate dal presente regolamento, viene assegnato ad un apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. L'utilizzazione gestionale delle risorse iscritte al detto capitolo di bilancio sarà definita in sede di predisposizione annuale del P.E.G., che individuerà la pianificazione annuale per l'utilizzo delle citate risorse.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente responsabile di servizio, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale e il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. Tale provvedimento deve essere adottato prima dello svolgimento dell'attività affidata e deve essere trasmesso al Settore Uno Economico - Amministrativo e al Segretario comunale contestualmente alla sua adozione.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Per i lavori, i servizi e le forniture, il RUP deve possedere i requisiti previsti dalle apposite Linee Guida dell' Anac.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa, tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti	10%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%
Responsabile unico di procedimento	30%

Direzione dei lavori	25%
Collaudo tecnico-amministrativo	10%
Collaudo statico	5%
Totale	100%

b) per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva dei progetti	20%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%
Responsabile unico di procedimento	30%
Direzione dell'esecuzione	20%
Verifica di conformità/accertamento della regolare esecuzione	10%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

a) per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:

- 1) al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto l'80% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
- 2) al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 20%;
- 3) nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 60%; la restante quota pari al 40% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di servizio a conclusione del relativo procedimento;

- 4) qualora il responsabile delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento comunale per la corrispondente attività;
 - 5) nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro;
- b) per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 80%, il restante 20% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di servizio a conclusione del relativo procedimento.

Art. 6 – Centrali di committenza

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.lgs 50/2016, per le funzioni tecniche svolte dal personale della Stazione Unica Appaltante o della Centrale Unica di Committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere, lavori, servizi e forniture per conto del Comune, lo stesso è tenuto a versare su richiesta, una somma non superiore al 25% delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dal Regolamento della Stazione Unica Appaltante o della Centrale Unica di Committenza.
2. La quota è assegnata su richiesta della Stazione Unica Appaltante o della Centrale Unica di Committenza che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Stazione Unica Appaltante o alla Centrale Unica di Committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite.
4. Fermo il limite di cui al comma 1 la quota effettiva da assegnare alla Stazione Unica Appaltante attraverso determinazione del Responsabile del Servizio è calcolata tenendo conto delle fasi del procedimento trasferite e della eventuale collaborazione del personale interno nelle predette fasi.

Art. 7 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento di liquidazione dal responsabile di servizio, purché non direttamente interessato, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. Nel caso in cui il Responsabile di servizio sia direttamente interessato, in quanto potenziale destinatario degli incentivi, il provvedimento di liquidazione è adottato dal Segretario comunale, salvo che si tratti di incentivi riconosciuti al Responsabile del servizio per l'attività di programmazione degli investimenti, in ragione del fatto che tale attività è di stretta competenza del Responsabile stesso.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte, anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. A seguito di specifica richiesta motivata dei dipendenti interessati, l'incentivo potrà essere liquidato in via straordinaria su valutazione del Responsabile del Servizio, prima della conclusione dei lavori, servizi e forniture. A tal fine potranno essere liquidate le sole quote maturate dal dipendente come descritte nel precedente art. 5.

4. Le singole fasi si considerano concluse e le relative prestazioni si considerano rese:
 - a) per la programmazione della spesa, con l'approvazione del relativo documento programmatico;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo per le funzioni tecniche di cui al precedente art. 3, comma 4 del presente regolamento.
6. Gli incentivi lordi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
7. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.
8. Il provvedimento di liquidazione deve essere trasmesso al Settore Economico Finanziario e al Segretario comunale contestualmente alla sua adozione e deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - 1) CIG appalto;
 - 2) estremi del provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche;
 - 3) nome e ruolo ricoperto da ciascun dipendente coinvolto;
 - 4) individuazione dell'attività svolta da ciascun dipendente coinvolto, con indicazione della data di inizio e della data di fine di ciascuna attività;
 - 5) individuazione delle attività che, pur essendo state previste nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche, non sono state svolte e quindi non sono incentivabili;
 - 6a) dimostrazione del rispetto dei termini di svolgimento delle attività incentivabili indicati dal provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche, e del rispetto dei costi del lavoro, servizio o fornitura, previsti al momento dell'aggiudicazione;

oppure
 - 6b) rendicontazione del ritardo rispetto a tali termini e/o dell'incremento di tali costi, contenente:

- quantificazione del ritardo o dell'incremento dei costi;
- descrizione delle relative cause;
- individuazione del personale responsabile, se del caso;
- conseguente quantificazione e distribuzione delle decurtazioni all'incentivo, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, con la approvazione della regolare esecuzione delle opere o servizi od a seguito della positiva verifica della conformità della fornitura.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Ai sensi dell'art. 113, co. 3, terzo periodo, del codice, si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto, se per cause imputabili al personale, nei casi di:
 - a) incremento dei costi del lavoro, servizio o fornitura appaltata;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione.
4. La riduzione sarà attuata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche, secondo le attribuzioni di cui alle precedenti tabelle, cui risultano ascrivibili i ritardi o gli incrementi dei costi. Comunque il responsabile o i responsabili dovranno sempre essere individuati.
5. La riduzione dell'incentivo sarà determinata attraverso la seguente formula:

$$I_R = I_T - \left\{ \left(\frac{I_T}{T} * r \right) + \left(\frac{I_T}{C} * \Delta_C \right) \right\}$$

dove:

I_R = incentivo ridotto (sino all'azzeramento)

I_T = incentivo totale dovuto

T = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

C = costo del lavoro, servizio o fornitura (al netto del ribasso)

Δ_C = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso).

6. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti fattispecie:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe ed altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, co. 1, lettere a), b), c), d), ed e) del codice;
 - b) sospensioni o proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante o altre ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'affidatario, soggetto a penale per ritardo contrattuale.

Art. 9 - Orario di lavoro e spese accessorie

1. Le funzioni tecniche svolte dai dipendenti vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.
2. Con atto motivato potrà essere autorizzato l'espletamento di tale attività con ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti della quota annuale dell'apposito fondo per il lavoro straordinario assegnato all'area tecnica.

Art. 10 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che sostituisce il precedente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92/2015, entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di approvazione ed è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito del Comune.
2. Il presente regolamento non ha effetto retroattivo e si applica agli appalti di lavori per i quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia ancora stato redatto il certificato di regolare esecuzione, nonché agli appalti di servizi e forniture per le quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia ancora stata attestata la regolare esecuzione del servizio e/o della fornitura.